

ALLEGATO "A"



**PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO**

San Pietro in Guarano - Castiglione Cosentino - Lappano - Rovito

**Delibera.....**

**Adozione .....**

**Approvazione.....**

**SINDACI**

Sindaco di San Pietro in Guarano  
Sindaco di Castiglione Cosentino  
Sindaco di Lappano  
Sindaco di Rovito

Francesco Cozza  
Dora Lio  
Maurizio Biasi  
Felice D' Alessandro

**GRUPPO DI LAVORO**

Coordinamento generale:  
Arch. J. Luigino Pugliese – Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano

**UFFICIO DI PIANO**



Comune di San Pietro in Guarano  
Comune di Castiglione Cosentino  
Comune di Lappano  
Comune di Rovito

Arch. J. Luigino Pugliese  
Geom. Anacleto Giglio  
Geom. Angelo Rizzo  
Ing. Antonio Scrivano

**PROGETTISTI**

Arch. Daniela FRANCINI capogruppo coordinatore  
Prof. Arch. Mario CERASOLI  
Dott. agr. Mario REDA  
Ing. Luigi CONFORTI

Prof. Urb. Domenico PASARELLI  
Arch. Carla S...  
Geol. Eraldo RIZZO  
Ing. Nicola BUONSISTANTI



RELAZIONE DI CONTROLLO E VERIFICA  
DELLE OSSERVAZIONI

105.5 All. 1

## **Relazione di Controdeduzione delle Osservazioni**

### **1. Premessa**

La presente proposta, che si affida alla valutazione del Consiglio Comunale, costituisce il documento con il quale il geologo Eraldo Rizzuti del gruppo tecnico di progettazione (Ufficio di Piano) fissa i principi di carattere generale ed i conseguenti criteri specifici secondo i quali si è proceduto, come di seguito esposto, nel formulare, per ciascuna delle osservazioni (sia quelle di carattere generale, con le quali si sono proposte modifiche di carattere normativo, sia quelle di natura particolare, funzionali a determinare modifiche puntuali al Piano adottato), la proposta di relativo accoglimento o di non accoglimento.

Il risultato di tale prodotto coincide, pertanto, con una relazione di controdeduzione sulla quale, per ogni singola osservazione, il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi definitivamente, dopo aver esaminato le soluzioni prospettate ed indicate nello specifico.

Le osservazioni pervenute vengono considerate quali contributi propositivi da parte di privati, Enti, associazioni ecc. .Esse, pertanto, sono state intese, oltre che come istanze di specifici interessi, anche come suggerimenti atti a chiarire puntualmente alcune definizioni normative, al fine di evitare errori interpretativi nella corretta applicazione delle stesse.

Le osservazioni, valutate come ricevibili e controdeducibili a norma di legge, sono state esaminate secondo i principi generali ed i criteri di seguito esposti, a prescindere dalla esistenza o meno di un contenuto di generale rilevanza, atteso che ogni istanza, ancorché limitata alle specifiche esigenze private, può contribuire utilmente ad una più puntuale definizione del Piano Strutturale Associato dei Comuni di : S.Pietro in Guarano (capofila), Castiglione Cosentino, Lappano e Rovito.

### **2. Iter procedimentale e verifica di ammissibilità delle osservazioni**

Il nuovo Piano Strutturale Associato è stato adottato con delibera di C.C. n. 41 del 16.09.2013 del Comune di Castiglione Cosentino, delibera n. 19 del 30.09.2013 del Comune di Lappano, delibera n. 24 del 02.10.2013 del Comune di S. Pietro in Guarano, delibera n. 23 del 14.10.2013 del Comune di Rovito.

Con determinazione del Responsabile dell' Ufficio Unico di Piano n.2 del 17.10.2013 è stato adottato il Piano Strutturale Associato denominato "PSA NORD-PRESILA" e lo stesso è stato depositato presso le sedi municipali dei comuni associati e presso l'ufficio unico del piano

Nei 60 giorni successivi a tale data di pubblicazione, cioè sino a tutto il 18 Dicembre 2013, sono pervenute, tramite protocollo comunale, le osservazioni di seguito esaminate

Tutte le osservazioni, pervenute entro i termini stabiliti per legge, sono state esaminate per proporre all'Ufficio Unico del Piano e ai consigli comunali l'accoglimento o il non accoglimento

In seguito al parere n 307706 del 19.10.2015 del Dipartimento ambiente e territorio settore n. 4 e n. 10, ribadisce ancora una volta che "studio geologico è conforme e coerente agli strumenti sovraordinati PAI, PPR, PTCP, e QTR", e sulla base dell'istruttoria svolta dal competente Servizio di Cosenza ed alla luce dello specifico parere del 30.07.2015 reso dalla Provincia, si ritiene possa esprimersi favorevolmente la conformità e la coerenza del P.S.A. e R.E.U. adottati, ai sensi dell'art. 27, comma 4/ter, della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., subordinatamente alle prescrizioni del punto 1,2 e 3 del suddetto parere.

In seguito i Consigli comunali di S.Pietro in Guarano con Del. n. 8 del 08.03.2016,

il Comune di Rovito con Del. C.C. n.5 del 21.03.2016, il Comune di Castiglione Cosentino con Del. C.C. n 4 del 19.02.2016 e il Comune di Lappano con Del. C.C. n. 3 del 26.02.2016, riadottavano il P.S.A..

A seguito della riadozione, tutti gli atti del Piano Strutturale Associato sono stati depositati e pubblicati sul BURC n. 55 del 6 Maggio 2016 per le opportune osservazioni.

Dopo la scadenza della pubblicazione il 5 Luglio 2016, il RUP Arch Luigino Puglese, con prot. n. 4022 del 20 Luglio, ha trasmesso in originale gli atti delle osservazioni alla Coordinatrice del gruppo dei tecnici incaricati per la relativa istruttoria.

Queste nuove osservazioni vengono esaminate con gli stessi criteri delle precedenti e si propongono ai vari Consigli Comunali per l'accoglimento o il non accoglimento.

### 3. Principi generali di valutazione delle osservazioni

La presente proposta di controdeduzione fornisce una visione ampia e propositiva alle osservazioni pervenute, intendendo tali istanze come contributo agli obiettivi del Piano adottato, sempre nel rispetto dei principi fondanti sviluppati dal Piano stesso. La linea di condotta perseguita nell'accoglimento e non accoglimento, come è ovvio, nasce dalle strategie e dagli obiettivi del PSA adottato.

In particolare, si è considerato, quale principio essenziale per valutare l'accoglimento delle richieste, che le osservazioni rispondessero a specifici requisiti e cioè

- essere migliorativi,

- avere un carattere generale e non particolare,

- uniformare zone omogenee

- non contrastare con le scelte del Piano adottato e con le prescrizioni dei pareri vincolanti rilasciati dagli organismi superiori ( QTR,PTCP,PAI,Genio Civile....).

- devono essere conformi al sistema cartografico regionale che costituisce lo standard di riferimento a scala regionale (Cap VII delle Linee guida della legge urbanistica della Regione Calabria, punto 7.2).

Le osservazioni devono comunque rispettare gli obiettivi strategici di perseguimento della Identità, Sicurezza e Sostenibilità, ampiamente esplicitati negli elaborati di Piano e determinanti nella impostazione del quadro normativo di riferimento.

Sulla base delle puntualizzazioni di cui sopra possono essere richiamati i seguenti obiettivi del PSA:

Fermo restando la disciplina delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI della Regione Calabria e il quadro di pericolosità e rischio definito da tale Strumento Sovraordinato, che il PSA ha fatto proprie e alle quali integralmente si rimanda, le indicazioni inerenti alle classi di fattibilità sono correlate anche alle seguenti disposizioni

#### **Nelle zone ricadenti nella classe 2** ( Carta di Sintesi della Fattibilità di Piano)

Gli studi geologici di dettaglio dovranno , in generale, verificare le specifiche problematiche legate ai diversi fattori limitativi rientranti in tale classe di fattibilità.

Per le aree in pendenza gli interventi si dovranno effettuare per comparti, da realizzarsi con ripianamenti del pendio previsti in fase di progettazione; i fronti di scavo dovranno

essere tutelati da strutture di contenimento opportunamente dimensionate. Riguardo alla indicazioni relative alle fasce dove il loro utilizzo presuppone sbancamenti che possono condizionare la scelta delle tipologie costruttive, e da evidenziare che le modificazioni alla geometria dei profili naturali attuali dovranno essere adeguate all'entità dell'inclinazione attuale dei versanti: i fronti scavo dovranno quindi essere di altezza limitata e con la riprofilatura di gradoni e la realizzazione di strutture di contenimento adeguate, tenendo conto delle diverse spinte agenti dai terreni di terrapieno, fermo restando l'obbligo di eseguire, in sede di progettazione di opere, le verifiche di stabilità così come prescritte dalle Normative vigenti (D.M. 11.3.1988, N.T.C. 2008e smi.)

Bisognerà, inoltre, porre particolare attenzione alla gestione dei fronti aperti nei versanti, dal punto di vista delle alterazione o modificazione della circolazione delle acque superficiali e sotterranee, per la cui regimazione sarà necessario prevedere tutte le opere di canalizzazione e opere di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento superficiale.

In corrispondenza di lineamenti tettonici, gli studi e le indagini di dettaglio dovranno essere, comunque, molto puntuali ed articolati, al fine di individuare piani di posa dei manufatti (che dovranno essere posti sempre a distanza di assoluta sicurezza dalla linea di faglia stessa) in ogni caso, omogenei dal punto di vista della rigidità dei terreni.

Le stesse prescrizioni di indagini di approfondimento valgono anche per tutte le fasce a contatto tra litotipi a comportamento meccanico diverso in corrispondenza di affioramenti di prodotti di dilavamento e/o di solifluzione (a), che presentano spessore variabile (cfr. indagini) e che ricoprono e obliterano la formazione in posto, gli studi di dettaglio dovranno individuare, principalmente, lo spessore di tali coperture, e le loro caratteristiche geotecniche puntuali considerato che si presentano generalmente poco costipati e con consistenti variazioni granulometriche, sia orizzontali che verticali, valutando caso per caso la loro asportazione e/o la loro idoneità, quali piani di posa di fondazione di manufatti. In corrispondenza degli affioramenti alluvionali fissati dalla vegetazione delle pianure alluvionali presenti nel territorio di studio, si dovrà altresì tener conto:

della copertura dei depositi alluvionali che spesso presentano una consistente eterogeneità litologica e granulometrica sia orizzontale che verticale;

della falda idrica superficiale notevolmente oscillante in quanto legata ai processi infiltrativi delle piogge che, nei periodi di ricarica, può risultare prossima al piano campagna.

Pertanto lo studio geologico-tecnico di dettaglio dovrà verificare essenzialmente:

l'interferenza della falda con la realizzazione di eventuali manufatti sia in condizioni statiche (valutando quindi l'interferenza di quest'ultima con la realizzazione di eventuali piani interrati) sia in prospettiva sismica ( valutando la possibilità di intercettare nei primi 15 mt dal piano di fondazione eventuali strati sabbiosi sciolti in falda, suscettibili dunque di liquefazione).

In corrispondenza di tali affioranti, che presentano uno stato di addensamento molto variabile in funzione della granulometria e litologia affiorante, andranno inoltre valutati puntualmente i cedimenti del terreno in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture, e quindi il piano e la quota di fondazione più adatti da adottare.

### **Nelle zone ricadenti nella classe 3** ( Carta di Sintesi della Fattibilità di Piano)

Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l'utilizzo e quindi qualsiasi ammissione di opere, è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, ove necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico-tecnicoambientale per area, e, per gli interventi le condizioni di sostenibilità. Inoltre, per gli ambiti territoriali di questa classe a rischio geomorfologico dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di ingegneria naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio.

Le indagini suppletive dovranno, in particolare, verificare:

Il diverso grado di rigidità e il diverso comportamento meccanico, in condizioni sismiche dei terreni, in tutte le condizioni a maggiore vulnerabilità sismica e in particolare nelle aree di brusca variazione litologica di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse, tutto ciò al fine di verificare l'ammissibilità di opere in tali ambiti a maggiore rischio sismico.

In prossimità di cigli e/o bordi di scarpate gli studi di maggiore approfondimento dovranno verificare anche lo stato di alterazione e/o fratturazione dei terreni, in prospettiva di possibili ribaltamenti e/o distacchi di blocchi rocciosi in condizioni sismiche, con conseguente arretramento dell'orlo di scarpata; gli edifici siano ubicati, in ogni caso, a distanza di assoluta sicurezza da orli di terrazzi, pareti o scarpate, e da eventuali cigli di distacco.

Per i versanti, in particolare con acclività accentuata, gli studi di approfondimento dovranno prevedere dettagliate e globali verifiche di stabilità degli stessi, così come prescritte dalle Normative vigenti (D.M. 11.3.1988, Testo Unico 14/01/2208 e s.m.i), prima e dopo gli eventuali interventi di progetto.

Nelle aree classificate dal PAI a rischio medio e moderato ( R2 ed R1) e le aree in frana associate sono soggette comunque, in ogni caso, sempre prima di qualsiasi ammissione di opere, oltre a tutti gli approfondimenti su esposti, anche alla disciplina dell'art 18 delle NA & MS che prevede che " la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazione della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni " ante", " post" e in corso d'opera" In vicinanza di qualsiasi forma di dissesto individuata e cartografata in questa fase di analisi qualsiasi ammissione di opere necessita comunque sempre, prima, di attente e puntuali analisi di approfondimento e supplementi di indagini della zona, al fine di progettare anche, gli interventi più idonei (opere di ingegneria naturalistica, regimazione e canalizzazione delle acque superficiali e profonde.....) per la non propagazione dei fenomeni di dissesto circostanti.

#### **Nelle zone ricadenti nella classe 4 ( Carta di Sintesi della Fattibilità di Piano)**

Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche ed opere che non consistano in interventi finalizzati alla bonifica ed alla messa in sicurezza geomorfologica ed idraulica dei siti, ovvero in opere di protezione idrogeologica.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art.31, lettere a)b) della L.457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la natura di grave rischio geologico.

Si richiamano, inoltre, gli art. 16-17 21-24 delle " Norme di Attuazione del PAI" per la disciplina di tutte quelle aree rientranti in tale classe da rischi dettati dal PAI.

Nelle aree, in particolare in cui si possono verificare cadute di massi e/o detriti e nelle aree in frana per crollo si rendono necessari interventi di controllo di detti fenomeni (opere di paramassi, reti metalliche, cementazione fratture....) a garanzia della sicurezza delle

strutture edificate e/o reti viarie esistenti, considerato altresì la difficoltà a definire, alla scala di studio, l'area di influenza di tali fenomenologie.

L'area di inedificabilità intorno a ciascun corpo idrico cartografato, per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso superficiale sta a significare che nessun corso idrico ( torrente , fosso, canale.. ) potrà essere eliminato o annullato.

Lo spostamento di fossati e/o canali potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque, con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convoglio degli stessi nei collettori principali.

E' inteso che l'eventuale spostamento di un fosso, e/o canale superficiale comporta anche lo spostamento dell'areale di inedificabilità ad esso associato.

L'accoglimento delle osservazioni è stato sempre dettato dalla corretta applicazione normativa del PSA e la parzialità dell'accoglimento implica altresì criteri di ammissibilità che sono indicati in relazione alle richieste o in altri casi devono essere precisati a seguito di maggiori approfondimenti.

E' altresì deducibile dalla casistica sopra riportata che la valutazione di accoglimento sia diretta conseguenza della coerenza ai principi del Piano adottato.

Pertanto si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito ai contenuti e agli aspetti normativi emersi nelle osservazioni.

Per quanto riguarda la salvaguardia del reticolo idrografico superficiale, i criteri seguiti sono stati dettati dall'osservanza della normativa sul demanio idrico in funzione della tutela di un corretto sviluppo del reticolo idrografico della continuità del deflusso superficiale, specialmente in quelle zone dove i canali sono stati nel tempo modificati e in relazione alla vulnerabilità dei corsi d'acqua naturali, derivata dall'impermeabilizzazione dei suoli e dalle modifiche antropiche

#### 4. Acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese **(R. D. n° 523 del 25 luglio 1904, art. 96f)**

Il R.D. n° 532 del 25 luglio 1904, rappresenta il *Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*. Oltre a classificare le opere intorno alle acque pubbliche dà anche *disposizione generiche per le opere di ogni categoria*.



Sebbene questo decreto parli chiaramente di acque pubbliche, non specifica, però, quali esattamente esse siano, tuttavia l'art. 60 fa riferimenti a **fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici** mentre gli articoli **63 e 65** parlano di **scolo naturale e di canali come prime opere di drenaggio in un terreno privato** invece l'art. 93 cita **fiumi, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale** ed infine l'art. 96 fa riferimento a "*lavori e atti vietati in modo assoluto sulle **acque pubbliche**, loro alvei, sponde e difese*" e i relativi commi fanno richiami precisi a **fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici**.

Per avere riferimenti e definizioni più precise sulle acque pubbliche è necessario esaminare il R.D. n° 1775 del 11/12/1933, esso costituisce il *Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*.

Al Titolo I (*Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche*), Capo I (*Concessioni e riconoscimenti di utenze*), l'art.1 recita: "*Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, defluenti e lacuali, anche artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.*

*Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli stessi elenchi*".

**Questa norma è rimasta in vigore fino al 1999.** Infatti, con il DPR n° 238 del 18 febbraio 1999, art. 1 comma 1 ("*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne*"), l'articolo in questione viene **abrogato** per cui **decade** anche il concetto di acque pubbliche che, fino a quel momento, erano considerate solo quelle iscritte negli elenchi di cui sopra; inoltre, il comma 2 dello stesso articolo specifica che "*La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne*".

Oltre a tutto, la definizione di *acque pubbliche* era stata già rivista qualche anno prima, dalla Legge Galli (n° 36 del 5 gennaio 1994), infatti, l'art. 1, comma 1, sancisce un importantissimo principio contrariamente alla distinzione precedentemente vigente; si afferma che *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"*. Oggi, tale principio è stato trasfuso nel D.L.vo n° 152 del 3 aprile 2006, art. 144 **indipendentemente dall'inserimento negli elenchi di cui all'art. 1 del R.D. n° 1775/1933 ormai abrogato**. Inoltre, al comma 1 si legge: *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, **appartengono al demanio dello Stato**"*, quindi tutte le acque sono demaniali.

Alcuni Enti considerano acque pubbliche soltanto quelle Demaniali ,più specificatamente quelle iscritte nell'elenco di cui al R.D. n° 1775/1933, art. 1, mentre, per quanto riportato in precedenza, sono pubbliche *"tutte le acque superficiali e sotterranee anche quelle non iscritte agli elenchi"*

#### 4.2 Vincolo d'inedificabilità di 10 m dal piede degli argini dei corsi d'acqua

Dopo quando specificato in premessa, il vincolo di cui al R.D. n° 532/1904, art. 96f (*Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi*) deve essere applicato a tutte le acque pubbliche ovvero all'intero reticolo idrografico riportato, nella fattispecie, dalla CTR in quando esso appartiene al Demanio idrico come recita il già riportato DPR n° 238 del 18 febbraio 1999, art. 1 comma 1.

In alcune Sentenze sono precisate come pubbliche anche i **fontanili**, i **canali di bonifica e d'irrigazione** (Corte di Cassazione Penale, sez. III, 08/09/2010, Ud. 28/04/2010, Sentenza n° 32941).

Il citato ultimo comma, richiama indirettamente anche le **acque di prima pioggia** ovvero le acque piovane che in base alla L. R. della Lombardia, art. 20, comma 2 *"Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio"* (omissis). Questo significa che se l'acqua defluente sul terreno

non raggiunge almeno il primo **fossetto** della rete di drenaggio non può essere considerata appartenente al Demanio pubblico quindi non soggetta ad alcun vincolo.

L'importanza del citato art. 96f è fondamentale; esso garantisce, tutela e protegge il reticolo idraulico minore per la sua peculiarità di intercettare, raccogliere e canalizzare le acque di ruscellamento superficiale, prevenendone l'erosione e minimizzandone le azioni infiltrative nel sottosuolo spesso causa principale delle tante dinamiche morfoevolutive e alluvionali con costi elevatissimi in termini economici e di vite umane.

Proprio con questo **spirito di tutela** si è mossa anche la giurisprudenza amministrativa; infatti, è stata ripetutamente evidenziata **l'inderogabilità del divieto di costruzione alla distanza di 10 metri dagli argini di tutti i corsi d'acqua e canali naturali anche a deflusso temporaneo, riportati nella carta ufficiale regionale (C.T.R.)**, ciò perché il limite d'inedificabilità è preordinato ai fini della sicurezza idraulica e della tutela d'interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque e all'agevole svolgimento dei lavori di manutenzione necessari a tale scopo.

**Altre pronunce, inoltre, hanno escluso la condonabilità e la sanabilità** di interventi eseguiti in violazione di tali norme (Tribunale superiore acque, 29.12.2006, n° 144; T.A.R. Veneto, Venezia, n° 2795 del 15.5.2003).

Proprio in questa direzione di prevenzione, all'indomani della legge n° 36/1994 (abrogante gli elenchi del R.D. n° 1775/1933), **tutte le acque fluenti (compreso le sorgenti) sono state dichiarate pubbliche**. Il concetto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, n° 1732/2007; TAR Lombardia, BS, n° 1771/2012; TAR Toscana, n° 1749/2012).

Nella sentenza n° 539/1997 del TAR Sicilia, il quale accolse le posizioni dell'Avvocatura distrettuale dello Stato agente per conto della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa e Siracusa, si statuisce: "(...) Secondo il ricorrente, in forza ed ai sensi dell'art. 1 della L. n°36/1994, correttamente interpretata, **le acque periodiche di flusso stagionale non potrebbero essere annoverate tra quelle pubbliche indicate nel detto articolo**.

Per contro il Collegio ritiene che in base, sia all'interpretazione letterale della norma che all'interpretazione logico sistematica della stessa, si debba pervenire ad un esito interpretativo diverso.

Invero, la dizione della norma, "tutte le acque..." si appalesa volutamente ampia ed onnicomprensiva.

Non si può ritenere che le acque stagionali, (cioè quelle dei corsi di acqua, che si presentano periodicamente, in concomitanza con eventi meteorici), siano escluse dal legislatore dalla disciplina di cui alla legge in esame.

*Inoltre per l'inclusione dei torrenti nella disciplina normativa scaturente dal combinato disposto delle leggi n° 341/1985 e n° 36/1994, militano anche la "ratio" e, soprattutto, l'"occasio legis".*

Il Legislatore con le norme in esame ha inteso, tra l'altro, disciplinare l'uso delle acque, ma soprattutto l'uso indiscriminato e deleterio del territorio che circonda le acque, sia in funzione della tutela paesaggistica (in ottemperanza al principio costituzionale che impone la tutela del paesaggio), sia in funzione della difesa dell'assetto idrogeologico del territorio, che costituisce un momento della tutela dell'ambiente.

**La predetta normativa è volta a tutelare il paesaggio, ivi compreso quello che circonda i torrenti (che specie in Calabria costituiscono la maggior parte dei corsi di acqua), e a garantire il normale decorso delle acque, ivi comprese quelle torrentizie, salvaguardando l'alveo, le sponde e la vegetazione di tutti indistintamente i corsi d'acqua, onde evitare il loro improvviso tracimare, che causa sempre più spesso gravi danni alle persone e cose.**

La legge n° 36 del 1994, emanata sotto l'incalzante spinta dell'emergenza ambientale, evidenziatasi con un sempre crescente verificarsi di calamità naturali provocate da tracimazioni di corsi d'acqua anche a regime torrentizio, completa ed affina la tutela del territorio.

Con questo intento, lo Stato, accortosi dell'errore commesso nell'aver concesso alle Regioni (mediante la disposizione dell'art. 142, comma 3 del D. Lgs. n° 42/2004) di svincolare le aree ove scorrono le acque fluenti, ecco che con D. Lgs. n° 157/2006, art. 12 (1° correttivo Rutelli) sostituisce integralmente l'art. 142 del Codice correggendo l'errore e stabilisce che possono ritenersi svincolate solamente quelle aree che hanno formato oggetto di provvedimenti regionali nell'arco temporale che va dall'entrata in vigore del D. Lgs. n° 42/2004 a quella del 1° correttivo (interpretazioni di Massimo GRISANTI – [www](http://www)

L'intero territorio calabrese, proprio per il particolare assetto morfologico e strutturale si lega fortemente, per predisposizione genetica, a tutte le forme di dissesto idrogeologico spesso con manifestazioni cruenti, per cui non è pensabile né giustificabile non prevedere per tutti i corsi d'acqua una fascia di sicurezza almeno di 10 metri.

5. Corsi d'acqua

Sono i corsi d'acqua naturali, fatta esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami e di acque reflue industriali oltre ai collettori artificiali di acque meteoriche.

Possono avere carattere costante a cielo aperto, carattere stagionale a cielo aperto, possono essere interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati) o essere assimilati agli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico.

Il loro reticolo si divide:		
<i>Reticolo principale</i>	<i>Reticolo secondario</i>	<i>Reticolo di competenza dei privati</i>
<p>Iscritti nell'elenco delle acque Pubbliche. Alla regione e alle Provincie compete l'esercizio delle attività di polizia idraulica. Essi sono costituiti dai fiumi e dai torrenti sui quali gravitano concessioni di derivazione rilasciate dalle Provincie e sono stati oggetto di interventi di difesa e messa in sicurezza da parte delle Amministrazioni Pubbliche</p>	<p>Di competenza comunale è costituito da acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.</p> <p>Essi devono corrispondere ad almeno uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti Pubblici</li> <li>- Sono stati interessati da derivazioni d'acqua.</li> <li>- Sono rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie ufficiali (I.G.M. – C.T.R. Linee guida Cap. 7, punto 7.2 ..standard di riferimento a carattere regionale)</li> </ul>	<p>Sono i canali e i fossi di primo ordine di Horton, prima che si collegano al canale o fosso principale.</p> <p>Non sono oggetto di concessioni di derivazioni d'acqua.</p> <p>Sono riportati e cartografati nella cartografia ufficiale.</p> <p>Se attraversano una proprietà, il proprietario è responsabile della manutenzione e sicurezza; se invece attraversano più proprietà sono responsabili i frontisti.</p>

Le osservazioni trasmesse a questo ufficio sono le seguenti:

**OSSERVAZIONE N. 001 26/C De Rose Nella - De Rose Luisella**

Riclassificazione terreni a Borgo Rurale: foglio n.4 p.lla n 129 Comune di Castiglione Cosentino

**Sintesi della Osservazione:**

*Riclassificazione dei terreni a Borgo rurale.*

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nelle classi di fattibilità 3 e 4, dal punto di vista geologico l'osservazione può ritenersi parzialmente accolta per le aree ricadenti in classe 3 della carta di fattibilità con le prescrizioni relative alla classe di riferimento e, non accolta, per le aree ricadenti nella classe 4 dove sono vietate nuove costruzioni.

**OSSERVAZIONE N. 002 28/C Perri Gaetano**

Riclassificazione dei terreni a Borgo rurale foglio n. 4 particelle n. 536-140-561-562-337-527-533. Foglio n.8 particelle n. 17-347 del Comune di Castiglione Cosentino

**Sintesi della Osservazione:**

Riclassificazione del terreno a Borgo Rurale

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nelle classi di fattibilità 3 e 4, dal punto di vista geologico l'osservazione può ritenersi parzialmente accolta per le aree ricadenti in classe 3 della carta di fattibilità con le prescrizioni relative alla classe di riferimento e, non accolta, per le aree ricadenti nella classe 4 dove sono vietate nuove costruzioni.

**OSSERVAZIONE N. 003 29/C Fabiani Maria**

**Sintesi della Osservazione:**

Riclassificazione del terreno a Borgo Rurale Foglio n.8 particelle n. 235-610

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nelle classi di fattibilità 2,3 e 4, dal punto di vista geologico l'osservazione può ritenersi parzialmente accolta per le aree ricadenti in classe 2 e classe 3 della carta di fattibilità con le prescrizioni relative alle classe di riferimento e, non accolta, per le aree ricadenti nella classe 4 dove sono vietate nuove costruzioni.

**OSSERVAZIONE N. 004 36/C Marsico Dionigi**

**Sintesi della Osservazione:**

Riclassificazione terreni ad uso edificabile. foglio n12 part.IIa n 597 Castiglione Cosentino

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nelle classi di fattibilità 2 e 3 . dal punto di vista geologico l'osservazione può ritenersi accolta in classe 2 e classe con le prescrizioni relative alle classe di riferimento.

**OSSERVAZIONE N. 005 46/C Iusi Francesco**

**Sintesi della Osservazione:**

perimetro aree stabili spostato al limite dell'edificio- Castiglione Cosentino " loc-Capitano".

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nella classi di fattibilità 4, derivante da un corpo franoso attivo gravitante nelle immediate vicinanze ma non all'interno dell'area dell'edificio. Pertanto l'osservazione può ritenersi accolta in classe 3, con le prescrizioni relative alle classe di riferimento.

**OSSERVAZIONE N. 006 7/R Spina Annarita**

**Sintesi della Osservazione:**

Riconsiderazione delle risultanze dello studio geologico del PSA in relazione dell'art.9 delle Norme di Attuazione PAI Calabria . Comune di Rovito " località S. Barbara "

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nella classe di fattibilità 4, derivante da un'area di rispetto ricadente nella classe 3 del PAI. Dai sopralluoghi effettuati si conferma la fascia di sicurezza delimitata dal PAI ; si precisa che non è stata modificata la perimetrazione definita dallo strumento sovraordinato. L'osservazione, pertanto non può ritenersi accolta perchè contrastante con i principi generali e i criteri stabiliti per la definizione del Piano.

**OSSERVAZIONE N. 007 10/R Ripoli Giuseppe**

**Sintesi della Osservazione:**

Riclassificazione del reticolo idrografico con rimozione di ogni vincolo di inedificabilità foglio n.10 part..IIa n 210 - comune di Rovito

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nella classe di fattibilità 4, derivante da un'area di sicurezza di 10 mt per il rispetto imposto dalla rete

idrografica riportata dalla CTR regionale che costituisce lo standard di riferimento ( linee guida legge urbanistica regionale, sistema cartografico di riferimento Cap. 7 punto 7.2 ).  
l'osservazione pertanto non può essere accolta. Così come indicato nella classe di fattibilità 4 " *L'area di inedificabilità intorno a ciascun corpo idrico cartografato, per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso superficiale sta a significare che nessun corso idrico ( torrente , fosso, canali anche parziali e a regime permanente o temporaneo ) potrà essere eliminato o annullato.*

*Lo spostamento di fossati e/o canali potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque, con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convoglio degli stessi nei collettori principali.*

*E' inteso che l'eventuale spostamento di un fosso, e/o canale superficiale comporta anche lo spostamento dell'areale di inedificabilità ad esso associato ".*

**OSSERVAZIONE N. 008 15/R De Luca Francesco e Magno Luigi**

**Sintesi della Osservazione:**

Rettifica delle aree in funzione dei reali vincoli esistenti foglio n14 part.IIa n 145-65 del comune di Rovito.

**Proposta del Geologo:**

L'area oggetto dell'osservazione è compresa, nel Piano Strutturale, nella classe di fattibilità 3. Dal punto di vista geologico l'osservazione può ritenersi accolta con le prescrizioni relative alla classe di riferimento



## CASTIGLIONE COSENTINO

26/C DE ROSE NELLA,

DE ROSE LUISELLA

Riclassificazione terreni a Borgo rurale

*La richiesta non può essere accolta in quanto l' area per le sue caratteristiche geologiche non è idonea alla edificabilità*

██████████ Foglio n. 4 Particella n. 129

28/C PERRI GAETANO

Riclassificazione terreni a Borgo rurale

*La richiesta può essere accolta per la trasformazione in E1 delle aree destinate a borgo rurale; viceversa per l'area E5 che si vuole trasformare in borgo rurale* ██████████

Foglio n. 4 Particelle n. 536-140-561-562-337-527-533

Foglio n. 8 Particelle n. 17-347

29/C FABIANI MARIA

Riclassificazione terreni a Borgo rurale

██████████ Foglio n. 8 Particelle n. 235-610

36/C MARSICO DIONIGI

Riclassificazione terreni ad uso edificabile

*La richiesta non può essere accolta in quanto l' area per le sue caratteristiche geologiche non è idonea alla edificabilità*

██████████ Foglio n. 12 Particella n. 597

46/C IUSI FRANCESCO

Perimetro aree stabili spostato al limite dell'edificio

██████████ Foglio n. 9 Particella n. 726

## ROVITO

7/R SPINA ANNARITA

Riconsiderazione delle risultanze dello studio geologico

del PSA in relazione all'art. 9 delle N.A. PAI Calabria

██████████

10/R RIPOLI GIUSEPPE

Riclassificazione del reticolo idrografico con conseguente rimozione di ogni vincolo di in edificabilità

██████████ Foglio n. 10 Particella n. 210

15/R DE LUCA FRANCESCO

E MAGNO LUIGI

Rettifica delle tavole in funzione dei reali vincoli esistenti

██████████ Foglio n. 14 Particelle n. 145-65

**In seguito alla riadozione sono state trasmesse a questo ufficio le seguenti osservazioni:**

**Oservazione n 11 Sig Antonio Caira**

#### **Sintesi dell'Osservazione**

**Riaffermare le scelte e gli indirizzi urbanistici consolidati dal PRG e ribaditi successivamente anche nel PSA, considerare la zona in classe di fattibilità 3 e, modificare il tracciato della strada di piano, in funzione dei vari vincoli esistenti sul Terreno in località Canterame di Castiglione Cosentino, riportato in Catasto dei terreni al foglio 2 particelle 6,9,29,170,431, e 433.**

#### **Proposta del geologo**

**L'area era considerata nel vecchio PRG come zona da urbanizzare; nello studio geologico di dettaglio del PSA è stata inserita nella classe di fattibilità 3, come previsto dagli indirizzi delle linee guida della legge urbanistica regionale con le limitazioni e prescrizioni. Sull' area nel 2014 in seguito all'adozione del PPPR è stata cartografata una frana.**

**Considerato che l'area si presenta completamente pianeggiante e che molto probabilmente è stato commesso un errore di trasposizione cartografica, forse dovuta al rilevamento effettuato su scale diverse; considerato che l'area è stata inserita in classe 3, si conferma, per questa area, la zonizzazione riportata nella carta di fattibilità per cui l'osservazione può essere accolta.**

**Osservazione n 12 Sig Cavaliere Attilio**

#### **Sintesi dell'osservazione:**

**Terreno riportato in catasto al Foglio di mappa n. 9 , part.IIa n 7 e adiacenti è stato previsto come area " Periferia Consolidata e nuovi borghi", ma sulla tavola P.2.1a del 2016 al suo interno viene indicata come area a vincolo, non esistente nella prima stesura adottata nel 2013, si chiede di modificare le tavole secondo la stesura del 2013.**

#### **Proposta del geologo**

**In conformità alla carta di fattibilità e a tutti i pareri espressi, l'area ricade in classe 3.**

**L'osservazione nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni della classe di appartenenza può essere accolta.**

**Osservazione n. 53 Sig.re Nella e Luisella De Rose**

**Sintesi dell'osservazione**

**Con l'osservazione si chiede che l'area di proprietà in agro di Castiglione Cosentino, località Volata, riportata in catasto dei terreni al foglio n. 4 particella n 129, inserita in classe 4 di fattibilità perchè in corrispondenza di una scarpata naturale con pendenza superiore al 50%, venga inserita nella destinazione d'uso della zona circostante (Borgo Rurale) successivamente ad interventi di ingegneria naturalistica, abbattimento della scarpata, gradonata, riprofilatura delle pendenze ecc. atti ad eliminare le condizioni di pericolosità che rendono questa area inedificabile.**

**proposta del geologo**

**L'area oggetto dell'osservazione è riportata in classe 4 di fattibilità perchè ricade in un vincolo normativo generale (pendenza superiore al 50%) che è la pendenza max di utilizzazione urbanistica, superata la quale non è possibile qualsiasi trasformazione dei luoghi.**

**Poichè in questa sede viene dato un parere sulle osservazioni, le procedure evidenziate nella richiesta devono seguire un iter diverso: presentazione e approvazione di un progetto di riclassificazione, di recupero e messa in sicurezza dell'area con la relativa autorizzazione degli organi interessati "per rendere l'area oggetto dell'osservazione utilizzabile ai fini urbanistici".**

**L'osservazione non può essere accolta perchè l'area ricade in classe 4 di fattibilità.**

**Osservazione n. 28            Sig. De Antonellis Francesco**

**Sintesi dell'osservazione**

**Si chiede che il terreno ricadente nel Comune di S. Pietro in Guarano loc. Boschetto riportato al foglio di mappa n. 24, particelle n. 387 e 484 classificati nel PSA adottato zona agricola E5 venga reso utilizzabile ai fini urbanistici.**

**Sul terreno è stato regolarmente approvato un piano di lottizzazione denominato "il Boschetto", è stata stipulata la relativa convenzione e anche rilasciata la**

**concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato che "per altri motivi non è stato mai realizzato"**

**Proposta del geologo**

**L'area oggetto dell'osservazione ricade in classe 3 e 4 ed è sottoposta ai vincoli previsti.**

**L'osservazione può essere accolta per le aree ricadenti in classe 3 con le limitazioni e prescrizioni della classe stessa e non accolta per le aree ricadenti in classe 4 di fattibilità.**

**Osservazione n. 41      Sig. Veneziani Luigi. Comproprietario delegato**

**Sintesi dell'osservazione**

**Si richiede che per il terreno ricadente nel Comune di S. Pietro in Guarano, riportato al foglio n. 24, part.lla n. 482 classificato nel PSA agricolo, venga accolta una destinazione urbanistica in zona d'espansione C1.**

**Proposta del Geologo**

**L'area oggetto dell'osservazione ricade in classe 4 è in parte in classe 3 della carta di fattibilità.**

**L'osservazione può essere accolta per i terreni ricadenti nella 3 classe di fattibilità, con le limitazioni e le prescrizioni previste, e non accolta per i terreni ricadenti nella 4 classe.**

**Osservazione n. 55                      Sig. Lappano Aldo**

**Sintesi dell'osservazione**

**Il proprietario del terreno ricadente nel comune di S. Pietro in Guarano, riportato in catasto al foglio n. 27, particella n 484, classificato nel PSA in zona di tipo tessuti consolidati, chiede un prolungamento di 20 metri verso valle di tale classificazione.**

**La richiesta è motivata perchè lo stesso ha intenzione di costruire su tale area un fabbricato e il terreno urbanizzabile non è sufficiente a consentirlo.**

### **Proposta del Geologo**

L'area oggetto dell'osservazione, nella sua parte centrale ricade in classe 4 di fattibilità e per la restante parte in classe 2 e 3.

L'osservazione può essere accolta per i terreni ricadenti in classe 2 e 3 con le limitazioni e prescrizioni previste e non accolta per la 4 classe.

**Osservazione n. 57      Sig. Lappano Pasqualino (coproprietario)**

### **Sintesi dell'osservazione**

Il coproprietario del terreno contraddistinto in catasto al foglio di mappa del Comune di S. Pietro in Guarano al n. 27 particella 246, classificato nel PSA in zona di tessuti consolidati, chiede un prolungamento di 20 metri verso valle di tale classificazione.

La richiesta è motivata perchè lo stesso ha intenzione di costruire su tale area un fabbricato e il terreno urbanizzabile non è sufficiente a consentirlo.

### **Proposta del Geologo**

L'area oggetto dell'osservazione, nella sua parte centrale ricade in classe 4 di fattibilità e per la restante parte in classe 2 e 3.

L'osservazione può essere accolta per i terreni ricadenti in classe 2 e 3 con le limitazioni e prescrizioni previste e non accolta per la 4 classe.

**Osservazione n. 60      Sig. De Ferraris Isidoro Maria Aldo**

### **Sintesi dell'osservazione**

Il proprietario del terreno ricadente nel Comune di S. Pietro in Guarano in loc. Pozzillo, contraddistinto in catasto al foglio n 33 part.lla n. 805 e 806 , chiede che per la sua proprietà venga variata la destinazione prevista dal PSA perchè sullo stesso esistono già due fabbricati regolarmente autorizzati uno già completato e il secondo ancora da completare. Tutto il contesto circostante è stato destinato a tessuto consolidato escludendo solo il mio lotto, già edificato e ancora da completare.

Si intende completare la costruzione e si chiede la rimozione del vincolo.

### **Proposta del geologo**

L'area oggetto dell'osservazione ricade in classe 3, tranne per una piccolissima parte che lambisce il fabbricato in costruzione. L'osservazione, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni della classe di appartenenza, può essere accolta, perchè il vincolo di inedificabilità interessa solo in minima parte il fabbricato e non viene a modificare la classe di fattibilità della maggior parte della particella.

**Osservazione n. 2      Sig. Pietro Emanuele La Cava   Lappano**

### **Sintesi dell'osservazione**

Il proprietario del terreno ubicato in località Cona di Lappano, riportato al foglio n. 12 particelle 9 e 55, chiede " di indicare precisamente in quale punto dei terreni adiacenti alla mia particella sono stati fatti i rilievi tecnici e/o i sondaggi geomorfologici dalla Commissione incaricata alla redazione del PSA, dai quali si evince la certezza che nella mia particella non si può costruire". Chiede, inoltre, "una rivisitazione delle determinazioni adottate e un approfondimento tecnico sulla zona da parte dei tecnici incaricati".

Chiede altresì, "nel caso dovesse persistere la pericolosità del rischio R3, di conoscere con la presente quali adempimenti la Commissione tecnica del PSA ed il Comune intendono assumere per il mio terreno al fine di salvaguardare l'abitazione esistente da eventuali danni provocati dal rischio frane"

### **Proposta del geologo**

Si ribadiscono i principi generali di valutazioni delle osservazioni riportati al punto 3, "in particolare, si è considerato, quale principio essenziale per valutare l'accoglimento delle richieste, che le osservazioni rispondessero a specifici requisiti e cioè -essere migliorativi,

-avere un carattere generale e non particolare,

-uniformare zone omogenee

- non contrastare con le scelte del Piano adottato e con le prescrizioni dei pareri vincolanti rilasciati dagli organismi superiori ( QTR,PTCP,PAI, Parere del Genio Civile....).

- devono essere conformi al sistema cartografico regionale che costituisce lo standard di riferimento a scala regionale (Cap VII delle Linee guida della legge urbanistica della Regione Calabria, punto 7.2).

Le osservazioni devono comunque rispettare gli obiettivi strategici di perseguimento della Identità, Sicurezza e Sostenibilità, ampiamente esplicitati negli elaborati di Piano e determinanti nella impostazione del quadro normativo di riferimento.

La richiesta del Sig. La Cava non risponde ai requisiti richiesti dall'Istituto delle osservazioni, comunque l'area ricade in vincolo PAI e fa parte di una vasta area ricadente in classe 4 di fattibilità.

L'osservazione non può essere accolta, si potrà comunque chiedere l'intervento dell'ABR per l'eliminazione e/o la mitigazione del rischio connesso a tale area.

**Osservazione n. 3            Sig Gaccione Angelo Martello - Comune di Lappano -**

#### **Sintesi dell'osservazione**

Il proprietario del terreno ubicato nel Comune di Lappano in località Agli Agli, riportato al foglio di mappa n. 12 part.ile n 728, 727,896 e 910; chiede l'aggiornamento della base catastale in modo che il perimetro dell'area identificata come "Tessuti Consolidati", relativamente al suddetto fondo sito nella c/da Agli Agli del comune di Lappano, corrisponda con i limiti catastali attuali delle part.ile n 728 e 896.

Sul fondo agricolo identificato con le part.ile 727 e 910 (ex 696) sia eliminata la porzione di territorio ricadente in are agricole E5, riportata nei pressi del fabbricato identificato con la part.lla 728 e la stessa sia ricompresa all'interno della maggiore superficie ricadente in aree agricole E1, in quanto non presenta alcuna caratteristica delle aree E5, bensì è identica alla restante porzione di fondo ricadente in aree agricole E1.

### **Proposta del geologo**

**L'area oggetto dell'osservazione ricade nelle classi di fattibilità 2 e 3.**

**La stessa può essere accolta rispettando i vincoli e le limitazioni riportate per le loro classi di fattibilità.**

**Osservazione n. 3 Sig.ri Salvatore Fabio Fabiano - Rovito -**

### **Sintesi dell'osservazione**

**I proprietari dei terreni riportati al foglio n 13 del Comune di Rovito in località Torre Fabiano, particelle n.145 e 146; chiedono di valutare la possibilità di ampliare la superficie edificabile delle particelle, considerato che l'esiguità del terreno edificabile, non consente la realizzazione di alcuna struttura.**

### **Proposta del geologo**

**L'area ricade nella carta di fattibilità per le azione del Piano nelle classi 2 e 3 e di rispetto fluviale.**

**L'osservazione può essere accolta per le aree ricadenti nelle classi 2 e 3 con le limitazioni e prescrizioni previste e non accolta per la zona di rispetto fluviale, area di sicurezza del corso d'acqua riportato nella C.T.R.. Si rimanda al REU per le indicazioni sui corsi d'acqua di competenza dei privati a regime permanente e/o temporaneo.**

**Osservazione n. 5 Sig.ra Spadafora Ada**

### **Sintesi dell'osservazione**

**La proprietaria del terreno riportato al foglio di mappa n. 12 del Comune di Rovito, particella n. 2; chiede di destinare l'intera particella ad attività turistico- ricettiva, alberghiera e di ristorazione.**



### **Proposta del geologo**

**L'area oggetto dell'osservazione ricade in classe 2, 3 - 4 e di rispetto fluviale.**

**L'osservazione può essere accolta per le aree ricadenti nelle classi 2 e 3, con i limiti e le prescrizioni previe e non accolta per le aree ricadenti nelle classi 4 e di rispetto fluviale.**

**Osservazione n. 6      Sig. Antonio D'Alessandro (comproprietario)**

### **Sintesi dell'osservazione**

**L'area riportata al foglio di mappa n 13 del Comune di Rovito, particelle n. 144, 147 e 149 è stata classificata come area agricola E5 e d in piccola parte E1.**

**Poichè si vuole realizzare un'azienda agricola con i fondi PSR 2014-2020, si chiede che le particelle vengano ricomprese nell'ambito del territorio agricolo e forestale (TAF), quindi nel suo ambito aree agricole, ma con destinazione E1 e non E5.**

### **Proposta del geologo**

**L'area oggetto dell'osservazione, ricade nelle classi 2,3,4, e di rispetto fluviale della carta di fattibilità.**

**L'osservazione può essere accolta per le classi di fattibilità 2 e 3 con i limiti e le prescrizioni previste dalle classi stesse e non accolta per le aree in classe 4 e di rispetto fluviale.**

**per le aree ricadenti nel rispetto fluviale, di sicurezza del corso d'acqua riportato nella C.T.R.. Si rimanda al REU per le indicazioni sui corsi d'acqua di competenza dei privati a regime permanente e/o temporaneo.**

**Osservazione n. 9      Sig.ri Francesco Perfetti e Michele De Caro**

### **Sintesi dell'osservazione**

**I proprietari dei terreni ubicati in località Santa Barbara del Comune di Rovito, riportati al foglio di mappa n. 8 particelle n. 92,93 e 556; chiedono che venga presa**

in considerazione la possibilità di usufruire delle zone edificatorie ricadenti in fascia di rispetto PAI R3, in base eventualmente a più accurate e approfondite indagini geognostiche.

#### Proposta del geologo

L'area ricade, quasi totalmente in classe 4 di fattibilità, solo la cresta della collina in classe 2.

La richiesta dei Sig.ri Perfetti e De Caro non risponde ai requisiti richiesti dall'Istituto delle osservazioni, comunque l'area ricade in vincolo PAI e fa parte di una vasta area ricadente in classe 4 di fattibilità.

L'osservazione non può essere accolta per i terreni ricadenti in classe 4, si potrà comunque chiedere l'intervento dell'ABR per l'eliminazione e/o la mitigazione del rischio connesso a tale area.

Rende 29 settembre 2016

in fede  
Eraldo Rizzuti geologo



ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE CALABRIA  
DOTT.  
GEOLOGO  
ERALDO  
RIZZUTI  
ALBO N° 75